REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1.

- 1. Il servizio di trasporto è attuato secondo le vigenti disposizione di legge in materia di trasporto.
- 2. Il servizio è riservato agli alunni della scuola dell'obbligo e consiste nel trasporto degli stessi alle rispettive scuole dai punti di raccolta fissati annualmente.

Art. 2.

1. Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico si obbligano, all'atto di sottoscrizione dell'abbonamento, ad osservare le norme del presente regolamento.

Art. 3. Omissis

Art. 4. Omissis

Art. 5.

- 1. Agli oneri necessari per assicurare il servizio di trasporto scolastico il Comune provvede:
- con i proventi derivanti dalle quote a carico degli utenti ai sensi del successivo articolo;
- con propri fondi nei limiti di capienza del bilancio;
- con eventuali contributi erogati dalla Regione o altro Ente.

Art. 6.

1. Le famiglie degli utenti concorrono nelle spese per la gestione del servizio di trasporto mediante un contributo fisso annuale il cui importo e modalità di pagamento dovranno essere determinati all'inizio di ogni anno scolastico con delibera di Giunta Comunale. Tale contributo fisso potrà essere corrisposto a scadenza unica o in più soluzioni.

Art. 7.

- 2. Qualora, in sede di resoconto delle spese versate dagli utenti del servizio, siano accertate delle omissioni dal pagamento, il responsabile del servizio, mediante lettera raccomandata a.r. inviterà i genitori degli alunni che hanno usufruito del servizio al pagamento della somma dovuta.
- 3. Trascorsi 60 giorni dalla data della richiesta senza che sia effettuato il pagamento, l'Amministrazione attiverà la riscossione coatta nelle forme di legge.
- 1. In ogni caso l'Amministrazione potrà sospendere l'erogazione del servizio nei confronti degli utenti che non siano in regola con il pagamento della tariffa.

Art. 8. Omissis

Art. 9.

1. L'Ente erogatore del servizio declina ogni responsabilità per i danni eventualmente causati dal fatto illecito dei minori utenti del servizio, trovando applicazione nel caso di specie l'art. 2048 del Codice Civile.

Art. 10.

1. Ai fini della determinazione della responsabilità ex art. 1681 del Codice Civile si precisa che il servizio di trasporto inizia con la raccolta e cessa con la discesa degli utenti in corrispondenza delle fermate che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, vorrà individuare all'inizio di ogni anno scolastico o solare. In mancanza del provvedimento di variazione restano confermati i punti di raccolta fissati l'anno precedente. A tale scopo, è onere e cura dei genitori o degli affidatari provvedere, direttamente o mediante persone di fiducia, a prendere in consegna gli studenti all'atto della discesa dai mezzi.

Art. 11.

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà in caso di gravi e giustificati motivi di pericolo e per la sicurezza degli utenti di variare il numero e la dislocazione dei punti di raccolta e di discesa, individuati e comunicati all'inizio di ogni anno scolastico. Tali variazioni avranno vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state disposte, fatta salva la obbligatorietà del preavviso di almeno 3 giorni alle famiglie degli utenti.

Art. 12.

1. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio o per ritardi che potrebbero verificarsi allorché in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza o per causa di forza maggiore alcune fermate o percorsi vengano variati sulla base del previdente apprezzamento del vettore.

Art. 13.

1. Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando di arrecare disturbo al conducente, rimanendo seduti nei periodi di corsa del mezzo, ed evitando atti che possano comportare pericolo di danno.

1. Tutti i comportamenti scorretti, su segnalazione del conducente vengono sanzionati, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali, dall'autorità amministrativa, precludendo, temporaneamente, la fruizione del servizio all'utente indisciplinato.

Art. 15.

- 1. Il Responsabile del Servizio, sulla base della segnalazione, di cui all'articolo precedente, con un richiamo scritto, comunica alla famiglia del minore l'accaduto e la relativa sanzione che consiste:
- nella sospensione della fruizione del trasporto per un periodo di giorni 3 (al secondo richiamo)
- nella sospensione della fruizione del trasporto per un periodo di giorni 6 (al terzo richiamo);
- nella sospensione della fruizione del trasporto per un periodo di giorni 10 (per tutti i richiami successivi al terzo).

Art. 16.

1. Il ritiro del tesserino di abbonamento dovrà essere effettuato presso l'Ufficio comunale addetto all'inizio di ogni anno scolastico e comunque dopo che l'amministrazione ha comunicato determinazione delle tariffe.

Art. 17 Omissis